



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
e-mail: [disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

### COMUNICATO UFFICIALE N° 154 C.D.T. 12 DEL 29 OTTOBRE 2013

### COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

[disciplinare.sicilia@lnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@lnd.it)

## 1. GIUSTIZIA SPORTIVA

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

*La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componenti fra i quali quest'ultimo con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 29 ottobre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.*

#### APPELLI

##### **Procedimento 10/A**

A.S.D. Vis Palermo (Pa) – Gara Giovanissimi regionali Gir.A A.S.D. Vis Palermo/A.S.D. Santa Cristina del 06/10/2013 – richiesta atti a valere quale preannuncio reclamo.

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe con E-Mail del 11/10/2013.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame ha valenza di preannuncio reclamo, ha preso atto che la A.S.D. Vis Palermo non ha dato alcun seguito alla citata richiesta e, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame, comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa (art. 36 comma 6 C.G.S.),

P.Q.M.

In applicazione degli artt. 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S., dispone a carico della società A.S.D. Vis Palermo l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 62,00=

### **Procedimento n° 11/A**

A.S.C.D. Nuova Rinascita Patti (ME) - Avverso squalifica allenatore Canduci Nunzio fino al 15/03/2014 – Gara Allievi Regionali N. Rinascita/Promosport del 12/10/2013 – C.U. N° 131sgs 28 del 17/10/2013.

Con appello ritualmente proposto la A.S.C.D. Nuova Rinascita Patti, in persona del Vice Presidente, contesta la sopra indicata decisione di primo grado, sostenendo (qui in sintesi) che l'allenatore nonché Presidente della Società, Sig. Nunzio Canduci, non ha commesso alcuno dei fatti addebitatigli, da considerare frutto della fantasia dell'arbitro, del suo poco applicarsi alla gara e del suo poco correre.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta degli atti ufficiali di gara.

Il rapporto dell'arbitro costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 punto 1 n° 1.1 del C.G.S.

Orbene, in tale rapporto è dato leggere che al 32° del 2° tempo il Canduci entrava nel terreno di gioco con fare minaccioso e insultava l'arbitro, che ne disponeva l'allontanamento. Il Canduci si recava allora sugli spalti, da dove proseguiva ad insultare l'arbitro fino al termine della gara.

Dalla lettura del referto si evince inoltre che il Canduci, a fine gara, riusciva nuovamente a raggiungere il direttore di gara, prima che lo stesso entrasse negli spogliatoi, e lo afferrava per un braccio, stratonandolo ed insultandolo nuovamente, prima d'essere definitivamente allontanato dai dirigenti della società Promosport.

Da tutto quanto sopra appare evidente che le considerazioni difensive espresse dall'appellante non siano in alcun modo riscontrabili.

La sanzione appare equa e ben adeguata in relazione ai fatti addebitati, tenuto conto delle qualifiche rivestite dal Canduci, dell'insistita reiterazione di comportamenti non regolamentari in una gara di attività giovanile, laddove deve risultare prevalente l'intento formativo ed educativo della competizione sportiva.

Gli atti vanno inoltre trasmessi per competenza alla Procura Federale, posto che a norma degli artt.21 N.O.I.F. e 36 Reg. Settore Tecnico, i dirigenti di società non possono essere tesserati quali tecnici.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S.C.D. Nuova Rinascita Patti, con addebito di tassa reclamo non versata (€ 62,00).

Dispone l'invio degli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza.

### **Procedimento 12/A**

A.S.C. SD L'Iniziativa (Me) – avverso squalifica 3 gare del calciatore Virgilia Francesco - Gara 1^ categoria Gir.D A.S.C. SD L'Iniziativa/A.S.D. Pro Mende calcio del 13/10/2013 – Comunicato Ufficiale 130 del 16/10/2013

La società sopra indicata ha inoltrato appello avverso il provvedimento indicato in epigrafe sostenendo eccessiva la sanzione determinata dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del proprio tesserato.

L'appellante ha esposto la propria versione dei fatti sottolineando la brevità dell'episodio contestato avvenuto a fine gara, addebitabile alla tensione accumulata durante il corso della gara. Chiede pertanto la A.S.C. SD L'Iniziativa la riduzione della sanzione impugnata

evidenziando come l'arbitro mai abbia temuto per la propria incolumità essendosi trattato solo di un atteggiamento di irregolare protesta.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali che come noto godono di fede privilegiata, ha rilevato effettivamente che il comportamento tenuto dal calciatore Virgilia Francesco a fine gara, contenuto nel breve tempo della irregolare protesta, è da considerare come condotta antisportiva e irrispettosa nei confronti dell'ufficiale di gara, e pertanto, a norma dell'articolo 19 punto 4 lett. a) del C.G.S., la sanzione a suo carico può essere rideterminata come in dispositivo.

P.Q.M.

In accoglimento dell'appello inoltrato dalla A.S.C. SD L'Iniziativa, determina in due gare la squalifica a carico del calciatore Virgilia Francesco.

Per l'effetto senza addebito di tassa, non versata.

***La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componenti fra i quali quest'ultimo con funzioni di Segretario, dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 29 ottobre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.***

## DEFERIMENTI

### **Procedimento 102/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. De Pasquale Santo n.q. di Presidente della A.S.D. Mazzarrà

Società A.S.D. Mazzarrà

La Procura Federale con nota 1249/pf 11-12/GS/reg del 01/02/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- della violazione di cui all'art. 1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 35 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 1) N.O.I.F., da iscriversi al tesserato;
- della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S., per responsabilità diretta derivante alla Società dalla violazione ascritta al tesserato.

Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare al tesserato la sanzione della inibizione per mesi cinque ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano inequivocabilmente responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare emerge che in occasione di n° 4 gare del campionato regionale di Promozione 2011/2012 indicate in deferimento, la A.S.D. Mazzarrà utilizzava quale allenatore il tecnico Sig. D'Amico Fortunato (cod. 32285), sia pure iscritto nelle distinte quale collaboratore, senza che lo stesso risultasse in alcun modo tesserato per la Società in questione e senza che venisse indicato alcun altro tecnico abilitato e tesserato.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

al Sig. De Pasquale Santo la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi tre; alla Società A.S.D. Mazzarrà l'ammenda di € 600,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 103/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
Sig. Calvano Biagio n.q. di dirigente della A.C.D. L. Racalmuto  
Società A.C.D. L. Racalmuto

La Procura Federale con nota 1269/pf 11-12/GS/reg del 28/01/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- della violazione di cui all'art. 1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1) e 61 comma 1) N.O.I.F., da iscriversi al tesserato;
- della violazione di cui all'art. 4, comma 2 del C.G.S., per responsabilità oggettiva derivante alla Società dalla violazione ascritta al tesserato.

Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse. Tuttavia il sig. Calvano ha fatto pervenire nota difensiva nella quale assume di avere effettuato per tempo il tesseramento del tecnico sig. Filippazzo Raimondo "a causa delle dimissioni (erroneamente non comunicate agli uffici competenti) del tecnico sig. Castiglione Giuseppe, tesserato prima dell'inizio del campionato e regolarmente censito nella scheda della società per la s.s. 2011/2012".

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare al tesserato la sanzione della inibizione per mesi due ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 600,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano comunque responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare emerge che in occasione di n° 2 gare del campionato regionale di 1ª categoria 2012/2013 indicate in deferimento (in data 05/02/2012 e 12/02/2012), la A.C.D. L. Racalmuto utilizzava quale allenatore il tecnico Sig. Filippazzo Raimondo (cod. 35671), avendone inserito il nominativo nelle distinte senza che lo stesso fosse in alcun modo tesserato per la Società. Distinta che veniva allo scopo indebitamente sottoscritta dall'indicato dirigente.

Va aggiunto che la richiesta di tesseramento alla quale fanno riferimento le note difensive, presentata in data 21/01/2012, risulta respinta in data 05/04/2012 con la motivazione dell'esistenza di un responsabile della prima squadra, tale sig. Castiglione Giuseppe.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:  
al Sig. Calvano Biagio la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno; alla Società A.C.D. L. Racalmuto l'ammenda di € 250,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 104/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
Sig. Buttafarro Cristian n.q. di dirigente della A.S.D. FNC Tortorici  
Sig. Favazzo Mauro n.q. di dirigente della A.S.D. FNC Tortorici  
Società A.S.D. FNC Tortorici.

La Procura Federale con nota 1270/pf 11-12/GS/reg del 28/01/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- della violazione di cui all'art. 1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1) e 61 comma 1) N.O.I.F., da iscriversi ai tesserati;
- della violazione di cui all'art. 4, comma 2 del C.G.S., per responsabilità oggettiva derivante alla Società dalla violazione ascritta ai tesserati.

Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare ad entrambi i tesserati la sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 600,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare risulta che in occasione di n° 2 gare del campionato regionale di 2<sup>a</sup> categoria 2011/2012 indicate in deferimento, la A.S.D. FNC Tortorici utilizzava quale allenatore il tecnico Sig. Buttafarro Antonio (cod. 112389), avendone inserito il nominativo nelle distinte senza che lo stesso fosse in alcun modo tesserato per la Società. Distinte che venivano allo scopo indebitamente e rispettivamente sottoscritte dagli indicati dirigenti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

ai Sigg. Buttafarro Cristian e Favazzo Mauro la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno; alla A.S.D. FNC Tortorici l'ammenda di € 200,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 105/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Terranova Vincenzo n.q. di dirigente della A.S.D. Modica Calcio

Sig. Licciardello Carmelo n.q. di dirigente della A.S.D. Modica Calcio

Società A.S.D. Modica Calcio.

La Procura Federale con nota 1271/pf 11-12/GS/reg del 28/01/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- della violazione di cui all'art. 1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1) e 61 comma 1) N.O.I.F., da iscriversi ai tesserati;
- della violazione di cui all'art. 4, comma 2 del C.G.S., per responsabilità oggettiva derivante alla Società dalla violazione ascritta ai tesserati.

Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare ad entrambi i tesserati la sanzione della inibizione per mesi sei ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 1.200,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare risulta che in occasione di n° 3 gare del campionato regionale di Eccellenza 2011/2012 indicate in deferimento, la A.S.D. Modica Calcio utilizzava quale allenatore il tecnico Sig. Sardelli Mauro (cod. 102166), avendone inserito il nominativo nelle distinte senza che lo stesso fosse in alcun modo tesserato per la Società. Distinte che venivano allo scopo indebitamente e rispettivamente sottoscritte dagli indicati dirigenti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: ai Sigg. Terranova Vincenzo e Licciardello Carmelo la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi due; alla A.S.D. Modica Calcio l'ammenda di € 600,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

***La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 29 ottobre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.***

## DEFERIMENTI

### **Procedimento n°70/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Sambuca 2010 (dal 26/09/2012 cessate tutte le attività)

Sig. Ciancimino Antonino (Presidente all'epoca dei fatti)

N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3° Categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/07/2013 prot. 11.99 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse e le memorie difensive trasmesse via fax dal sig. Ciancimino Antonino non sono esimenti degli addebiti contestati. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S.D. Sambuca 2010 dal 26/09/2012 cessate tutte le attività, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Ciancimino Antonino;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei Calciatori Alfano Benedetto Felice, Barrile Riccardo, Macaluso Alberto, Ambla Angelo, Galluzzo Pasquale, Ienna Salvatore Antonio, Marciante

Antonino, Fedà Vito, Pumilia Marco, Russo Gianluca, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°71/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Sicily Futsal (dal 29/06/2013 cessate tutte le attività)

Sig. La Fata Carmelo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 Serie C1 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/07/2013 prot. 11.100 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S.D. Sicily Futsal dal 29/06/2013 cessate tutte le attività, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. La Fata Carmelo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Colella Leonardo, Incardona Angelo, Costantino Francesco Paolo, Lembo Giorgio, Nicolichia Tommaso, Tedeschi Mario, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°72/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Nuova Campobello Amedeos

Sig. Falsone Amedeo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3° categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/07/2013 prot. 11.101 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 760,00 alla società A.S.D. Nuova Campobello Amedeos;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Falsone Amedeo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Brunetto Danilo, D'angelo Favata Calogero, Falsone Andrea, Formica Giuseppe, Gallo Giovanni, Grifasi Angelo, Grova Pietro, Iannello Alberto, Iannello Salvatore, Ilardo Leonardo, Incorvaia Vito, Ingiaimo Giuseppe, La Greca Salvatore, Melluzza Agostino, Rizzo Giacomo, Savarino Giuseppe, Savarino Pietro, Stan Nicolaedaniel, Taibi Antonio, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°73/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società P.G.S. Trinacria

Sig.ra Longhitano Maria (Presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 Serie C2 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/07/2013 prot. 11.102 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 80,00 alla società P.G.S. Trinacria;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.ra Longhitano Maria;



l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Urso Salvatore, Vitello Salvatore, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°74/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società S.S.D. Viagrande C5

Sig.Marletta Antonio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 Serie C1 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/07/2013 prot. 11.103 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 80,00 alla società S.S.D. Viagrande C5;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Marletta Antonio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Drago Santo, Farina Marco, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°75/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Ficarazzi C5

Sig.La Targia Francesco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 Serie C2 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 24/07/2013 prot. 11.122 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 80,00 alla società A.S.D. Ficarazzi C5;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. La Targia Francesco;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Ragonese Matteo Maria, Zito Girolamo, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°76/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Gymnica Scordia

Sig. Piraneo Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°15 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 Serie C2 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 24/07/2013 prot. 11.123 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 600,00 alla società A.S.D. Gymnica Scordia;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Piraneo Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Catanese Salvatore, Favara Giuseppe, Ferro Alfio, Frazzetto Antonino, Minissale Carlo, Murgo Salvatore, Pappalardo Giuseppe, Pilota Giovanni, Ragozzino Domenico, Sciré Valerio, Stefanelli Riccardo, Tambone Gesualdo,

Tomagra Danilo, Tomagra Sebastiano, Vitellino Filippo, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°77/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. I Calatini C5

Sig. Chiavetta Silvestro (Presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 Serie C2 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 24/07/2013 prot. 11.124 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 80,00 alla società A.S.D. I Calatini C5;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Chiavetta Silvestro;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Manuello Michele, Narzisi Ciro, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°79/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Studentesca Armerina

Sig.ra Guccio Catena (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 Serie C2 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 24/07/2013 prot. 11.126 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire regolari certificati medici dei calciatori deferiti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società A.S.D. Studentesca Armerina, del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.ra Guccio Catena, dei calciatori Aguglia Alfonso, Stivala Salvatore, Viridi Christian, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza dell'articolo 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°80/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. United Capaci

Sig.Amico Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti)

N°12 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 Serie C2 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 24/07/2013 prot. 11.127 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite sono comparse in persona del nuovo responsabile legale della società che ha confermato la mancanza della prescritta documentazione medica, addebitabile alla precedente gestione societaria.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 480,00 alla società A.S.D. United Capaci;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Amico Salvatore;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amico Salvatore, Arcilesi Leonardo, Basile Pietro, Bologna Alberto, Bologna Giuseppe, Cappello Marco, Catalano Giacomo, Gradino Davide, Guercio Vincenzo, Mendola Alessandro, Pelaez Marco, Prestano Carmelo, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°81/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Virtus Gela Soccer (attuale Sporting Soccer Club)

Sig. Ministeri Rocco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 Serie C2 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 24/07/2013 prot. 11.128 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma il sig. Ministeri Rocco ha fatto pervenire memorie difensive non esimenti degli addebiti contestati.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 400,00 alla società A.S.D. Virtus Gela Soccer (attuale Sporting Soccer Club);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Ministeri Rocco;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cannizzo Mirco, Cascino Salvatore, Dell'aria Rocco, Di Corrado Ferdinando, La Terra Christian, Martello Marco Mauro, Radicia Francesco, Scicolone Francesco, Trubia Francesco Antonio, Tuccio Serafino, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione  
Disciplinare Territoriale  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 29/10/2013**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Sandro Morgana**